

---

# **IL SOVRAINDEBITAMENTO, L'OCC E IL GESTORE DELLA CRISI**

---

**avv. Debora POMPILIO**

*Ricercatrice Fondazione Nazionale Commercialisti*

**Fermo, 6 settembre 2019**

### **Legge 27 gennaio 2012 n. 3**

(G.U. n. 24 del 30/01/2012)

«Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

### **Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202**

(G.U. n. 21 del 27/01/2015)

«Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento», emanato ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge n. 3/2012.

### Iter normativo legge n. 3/2012

- d.l. 22 dicembre 2011 n. 212 rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile*”, che ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica normativa dedicata all’insolvenza civile
- legge 27 gennaio 2012 n. 3 recante “*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*”
- d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, cui si deve l’attuale articolato normativo della legge n. 3/2012

### **Legge n. 155 del 19 ottobre 2017**

*“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi e dell’insolvenza”*

Rivisitazione organica dell’intera materia del diritto concorsuale, estesa anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012

**Entrata in vigore:** 14 novembre 2017



Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 recante il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155

**Entrata in vigore:** 15 agosto 2020

L’art. 389, comma 2 prevede l’entrata in vigore «anticipata» al 16 marzo 2019 per alcune disposizioni.

**Disciplina transitoria:** art. 390

### **Legge 8 marzo 2019 n. 20**

*“Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017 n. 155”*

L'esigenza di una nuova delega deriva dal fatto che la delega di cui alla legge n. 155/2017 non ha previsto l'adozione di decreti correttivi.

Stessi principi e criteri direttivi della legge n. 155/2017.

La legge n. 3/2012 ha introdotto, nel nostro ordinamento, procedimenti destinanti a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle procedure concorsuali c.d. maggiori.



Ha disciplinato il fenomeno dell'insolvenza del debitore civile.



Ha posto rimedio alla storica disparità di trattamento esistente tra gli imprenditori assoggettabili alla disciplina del fallimento e alle altre procedure di crisi e coloro che ne sono costantemente rimasti esclusi.

### **FINE SOCIALE**



Accordare anche ai soggetti non fallibili la possibilità di liberarsi definitivamente delle situazioni debitorie pregresse e di utilizzare questi nuovi procedimenti anche come mezzo di contrasto al fenomeno dell'usura e ai crescenti episodi di suicidio legati alle difficoltà economiche.

### **FINE ECONOMICO**



Contrastare la perdita globale di competitività del sistema economico conseguente alla mancata esdebitazione dei soggetti sovraindebitati che, rimasti insolventi, rimangono espulsi dal circuito dei rapporti economici e dal mercato.

L'ambito soggettivo di applicazione della legge n. 3/2012 è ampio ed eterogeneo. Gli unici soggetti espressamente individuati come destinatari della norma sono:

- il consumatore-persona fisica (art. 7, co. 1 bis)
- le start up (art. 31, co. 1, d.l. n. 179/2012)
- l'imprenditore agricolo (art. 7, co. 2 bis)

### Consumatore

Art. 6, co. 2, lett. b): il debitore che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

### Cass. Civ. n. 1869/2016

Possono essere ammessi alla procedura di piano del consumatore anche coloro che esercitino o abbiano esercitato attività di impresa o professionale, purché, al momento della proposta di piano, non residuino obbligazioni assunte nell'esercizio di tali attività.

V. Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018.

Gli altri destinatari dei procedimenti sono individuati in senso negativo in base al criterio della **non fallibilità**.

### **Art. 6, co. 1**

«al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali....»

### **Art. 7, co. 2, lett. a)**

«la proposta non è ammissibile quando il debitore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo».

- Imprenditore commerciale sotto-soglia
- Imprenditori che abbiano cessato l'attività oltre un anno e non sono più fallibili
- Enti privati non commerciali (associazioni, fondazioni, ecc.)
- Professionisti e agli altri lavoratori autonomi, anche in associazione tra loro
- L'erede dell'imprenditore defunto
- Socio illimitatamente responsabile delle società di persone

### Imprenditore commerciale sotto-soglia

Imprenditori che esercitano un'attività commerciale, sia in forma individuale, sia in forma societaria, che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti parametri:

- avere avuto in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore un **attivo patrimoniale** complessivo annuo non superiore ad **€. 300.000,00**;
- aver realizzato, nello stesso arco temporale, **ricavi lordi** complessivi annui non superiori ad **€. 200.000,00**;
- avere alla data di deposito dell'istanza di fallimento o all'udienza prefallimentare **debiti** di ammontare non superiore ad **€. 500.000,00**, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.

### L'imprenditore cessato da oltre un anno

Gli imprenditori commerciali individuali e collettivi che hanno cessato l'attività ed hanno proceduto alla cancellazione dal registro delle imprese, non possono essere dichiarati falliti, ex art. 10 l.f., decorso un anno da tale cancellazione.

Gli imprenditori individuali possono ricorrere alle procedure di sovraindebitamento\*.

#### Ipotesi di dichiarazione successiva di fallimento

(ex art. 10, co. 2, l.f., il creditore o il P.M. possono dimostrare che il momento di effettiva cessazione sia successivo a quello della formale cancellazione, facendo quindi ricadere nell'anno l'istanza di fallimento)



La dichiarazione di fallimento risolve l'accordo con i creditori anche se omologato  
(art. 12, co. 5, legge n. 3/2012)

\*le società di persone e di capitali non possono accedere perché la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.

### **Enti privati non commerciali** (Fondazioni, associazioni, onlus, etc.)

Enti che, forniti o meno di personalità giuridica, esercitano attività senza scopo di lucro e che hanno una rilevanza sociale (volontariato, assistenza sociale, tutela dei diritti, etc.).

Se svolgono attività di natura commerciale in modo prevalente rispetto agli altri fini istituzionali sono da ritenersi assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

Diversamente, possono accedere ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012.

### **Professionisti e agli altri lavoratori autonomi, anche in associazione tra loro**

Società tra professionisti (art. 10, co. 4, legge n. 183/2011)

L'oggetto sociale della società tra professionisti è l'esercizio di un'attività professionale regolamentata e mai di attività di impresa



Accedono agli istituti declinati nella legge n. 3/2012, anche al fine di garantire parità di trattamento con il professionista persona fisica.

## **L'erede dell'imprenditore defunto**

L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito fino ad un anno dalla sua morte.

In caso di continuazione dell'attività da parte dell'erede



### **Accettazione eredità con beneficio d'inventario**

non verificandosi la confusione tra i patrimoni l'erede può proporre ai creditori dell'eredità una procedura di sovraindebitamento dopo che sia trascorso un anno dalla morte del suo dante causa.

### **Accettazione eredità pura e semplice**

verificandosi la confusione dei patrimoni, l'erede può accedere ad una procedura di sovraindebitamento solo se la sua impresa non è fallibile (perché sotto-soglia o agricola, ecc.).

### Socio illimitatamente responsabile di società di persone



Trib. Milano 18 agosto 2016 il socio fallirebbe in estensione al fallimento della società in quanto nei suoi debiti personali rientrano anche quelli assunti dalla società, rispetto ai quali risponde illimitatamente.



Contra Trib. Prato 16 novembre 2016

L'art. 9 co. 1 lett. a) della legge n. 155/2017 prevede espressamente l'estensione delle procedure di sovraindebitamento ai soci illimitatamente responsabili per il sovraindebitamento derivante dall'assunzione di obbligazioni esclusivamente consumieristiche.

Art. 65,co. 4, art. 79, co. 4 del codice della crisi e dell'insolvenza.

I procedimenti descritti dalla legge n. 3/2012 sono tre, alternativi l'uno all'altro.

Sezione prima: procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento



Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore



Piano riservato esclusivamente al consumatore

Sezione seconda: procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore

### **ACCORDO** (artt. 10-12)

Soluzione concordataria ad efficacia vincolante consente al soggetto sovraindebitato di risanare la propria esposizione debitoria attraverso una proposta di accordo da sottoporre all'approvazione dei creditori (60% dei crediti per l'omologazione).

### **PIANO** (artt. 12-bis/12-ter)

È limitato al sovraindebitato consumatore e non è sottoposto all'approvazione dei creditori. L'omologazione è demandata ad una valutazione giudiziale sulla meritevolezza del consumatore, in riferimento alla condotta dello stesso nella determinazione dello stato di sovraindebitamento.

**\*V. Cass. Civ. n. 1869/2016**

### **LIQUIDAZIONE** (artt. 14-ter /14-terdecies)

Procedimento volto alla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore ed eventualmente seguito dall'esdebitazione. Procedimento attivabile *ab initio* o che può seguire alla conversione della procedura di composizione nell'ipotesi di annullamento dell'accordo, risoluzione per inadempimento dell'accordo per cause imputabili al debitore, cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14 quater).

Presupposto comune di accesso alle procedure: stato di sovraindebitamento



Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero una definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

### Art. 7, comma 2, legge 3/2012

La proposta non è ammissibile se il debitore:

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3/2012;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-*bis* (vale a dire nei casi in cui l'accordo sia stato annullato o risolto ovvero nei casi di revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano);
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (v. art. 9 comma 3-*ter* della legge n. 3/2012).

### Lett. b)

La legge n. 3/2012 subordina l'inammissibilità della proposta all'essere **ricorso** ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Operatività della preclusione  
**3 orientamenti**



aver beneficiato del blocco delle azioni esecutive e cautelari.



aver fruito degli effetti esdebitatori o anche semplicemente dilatori conseguenti all'omologazione.




aver semplicemente depositato la proposta, anche nell'ipotesi in cui alla stessa non abbia fatto seguito l'ammissione o l'omologazione.

### Art. 9 co. 1, lett. f) legge n. 155/2017

Principio di delega che prevede la preclusione all'accesso alle procedure ai soggetti:

- già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;
- che abbiano beneficiato dell'esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies, legge n. 3/2012 per due volte;
- nei casi di frode accertata.



Art. 69 e art. 77 del codice della crisi e dell'insolvenza

L'elemento caratterizzante la legge n. 3/2012 è rappresentato dal **ruolo di ausilio** che l'Organismo di composizione della crisi (OCC) fornisce al debitore sovraindebitato

### Legge n. 3/2012

Disciplina in più articoli il ruolo e le funzioni dell'OCC, ma mai definendo il soggetto-persona fisica che in prima persona porta avanti la procedura.



L'OCC coincide con il **gestore della crisi** nominato dall'organismo adito  
ovvero

con il professionista nominato dal giudice, ai sensi dell'art. 15, co. 9, legge 3/2012.



### D.M. n. 202/2014

Ha istituito presso il Ministero della Giustizia il Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento e disciplina:

- requisiti e modalità per l'iscrizione degli OCC;
- obblighi dell'organismo e del **gestore della crisi** «**la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore**»;
- la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

### Art. 15 comma 9, legge n. 3/2012

I compiti e le funzioni attribuiti agli OCC possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., ovvero da un notaio, nominati dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato.

Il sovraindebitato, sia esso consumatore persona fisica che imprenditore non fallibile può:



chiedere al Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, l.f.; in tal caso il professionista è nominato dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui designato.

rivolgersi all'OCC competente per territorio e proporre con l'ausilio del medesimo, per tramite del gestore della crisi individuato dal referente, l'accordo con i creditori o il piano.

### **Cassazione** **Ordinanza n. 19740/2017**

Una volta decorso il periodo transitorio ricompreso tra la data di pubblicazione della legge n. 3/2012 e quella del d.m. n. 202/2014 che ha regolamentato gli OCC, la nomina di un professionista facente funzioni andrebbe consentita unicamente in caso di mancata costituzione dell'OCC competente nell'ambito territoriale di riferimento.

### **ORGANISMO**

(DM 202/2014 art. 2 lett. d)

Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

### **GESTORE DELLA CRISI**

(DM 202/2014 art. 2 lett. f)

La persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

### **AUSILIARI**

(DM 202/2014 art. 2 lett. g)

I soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

### **REFERENTE**

(DM 202/2014 art. 2 lett. i)

La persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

Il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento è articolato in due sezioni



Nella **sezione A** sono annotati:

- gli organismi iscritti **di diritto** (quelli costituiti presso gli ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai, anche in associazione tra di loro, presso le CCIAA e il segretariato sociale);
- l'elenco dei gestori della crisi.



Nella **sezione B** sono annotati:

- gli altri organismi (ossia quelli costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche);
- l'elenco dei gestori della crisi.

Per l'iscrizione degli organismi di cui **alla sezione A** del registro l'art. 4, co. 4, d.m. n. 202/2012 richiede:


- l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
- il rilascio di una polizza assicurativa con massimale non inferiore ad un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;
- la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni di cui al d.m. n. 202/2014.

Per gli organismi di cui alla sezione B, l'iscrizione **non è di diritto** ma dietro domanda. Il responsabile del registro, oltre ai requisiti previsti per la sezione A, deve verificare:

- che l'organismo sia costituito come articolazione degli enti pubblici di cui all'art. 4, comma 1, d.m. n. 202/2014;
- la sede dell'organismo;
- il numero dei gestori della crisi, **non inferiore a cinque**, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestore della crisi **in via esclusiva** per l'organismo.

### Possibilità di iscrizione di gestori della crisi presso più OCC

Il d.m. n. 202/2014, in riferimento alle iscrizioni degli Organismi di cui alla sez. A, stabilisce che il responsabile debba verificare la sussistenza dei soli requisiti di cui ai nn. 1), 2) e 4), escludendo, pertanto, in capo ai gestori iscritti negli elenchi degli Organismi di cui alla sezione A, l'individuazione di un limite al numero di iscrizioni.



Unicamente per i gestori degli Organismi iscritti nella sezione A, può ammettersi l'iscrizione di un soggetto nell'elenco dei gestori di più OCC, sempre che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità individuati dall'art. 4, commi 5, 6 e 8 del d.m. n. 202/2014.

I requisiti di qualificazione professionale per l'iscrizione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'elenco dei gestori della crisi di cui alla sezione A del registro sono elencati dall'art. 4, commi 5 e 6 del d.m. n. 202/2014.

**Titolo di studio:** possesso di una laurea magistrale o di un titolo di studio equipollente, in materie giuridiche o economiche.

Sentenza TAR Lazio n. 12457/ 2015



I ragionieri iscritti nella sezione A dell'Albo dei Commercialisti, pur se privi del titolo accademico della laurea magistrale, o di un titolo di studio equipollente, possono richiedere l'inclusione negli elenchi degli OCC costituiti presso gli ordini professionali dei Commercialisti.

**Formazione specifica:** acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento della durata di 40 ore nell'ambito disciplinare della crisi d'impresa e di sovraindebitamento costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno una delle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario, e previdenziale.

**Aggiornamento biennale:** acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale di durata complessiva e non inferiore a 40 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso l'ordine professionale, ovvero presso un'università pubblica o privata.

I requisiti di onorabilità per l'iscrizione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili negli elenchi dei gestori della crisi di cui alla sezione A del registro sono elencati dall' art. 4, co. 8 del decreto n. 202/2014:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e legate alla carica di amministratore delle s.p.a.;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione) ad uno dei reati di cui all'art. 4, co.8 lett. c), nn. 1), 2) e 3) del d.m. n. 202/2014;
- non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Né la legge n. 3/2012, né il d.m. n. 202/2014, prevedono dei requisiti di professionalità specifica e obblighi di formazione per poter esercitare le funzioni di referente.

Il requisito di indipendenza è indispensabile per l'individuazione e la per lo svolgimento della funzione riconosciuta al referente: l'art. 4, co. 3, lettera b), del d.m. n. 202/2014 indica che, all'atto dell'iscrizione, il responsabile del registro ha il compito di verificare che al referente sia garantito un adeguato grado di autonomia.

La durata in carica del referente non è stabilita dalla legge n. 3/2012, ma dovrà essere disciplinata dai vari regolamenti che i singoli OCC vorranno adottare.

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- **nomina o sostituisce il gestore della crisi;**
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo ed è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo PEC tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo.

## Art.10, comma 2, d.m. n. 202/2014

Al referente spetta il compito di «*distribuire equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare (criterio rotazione degli incarichi* temperato con l'esperienza maturata e la professionalità acquisita in relazione anche alla natura e all'importanza della situazione di crisi del debitore) e *prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione*».

### Il gestore della crisi

- Il gestore è sempre una persona fisica che può svolgere il proprio incarico individualmente o collegialmente;
- In ipotesi di mandato congiunto, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative (consulente del debitore, attestatore, etc.);
- Il gestore, in linea con le previsioni di cui all'art. 2232 c.c. in materia di libere professioni, può avvalersi di **ausiliari** nell'espletamento delle proprie funzioni;
- Il gestore dirige ed è responsabile delle attività svolte dagli ausiliari.

Le funzioni del gestore della crisi sono molteplici e variano in funzione dei momenti principali della procedura:

- predisposizione della proposta di accordo da sottoporre all'approvazione dei creditori;
- confezionamento del piano di ristrutturazione su cui si fonda la proposta suddetta. In questa fase è tenuto a verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- attestazione sulla fattibilità economica e giuridica del piano;
- svolgimento degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni disposte dal giudice;

- svolgimento delle funzioni di gestore, di nomina giudiziale, laddove il piano preveda l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori;
- esecuzione dell'accordo e vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;
- svolgimento delle funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice (nella procedura di liquidazione ovvero nella fase di esecuzione dell'accordo o del piano nelle ipotesi ex art. 13, comma 1 legge n. 3/2012).

Le funzioni attribuite dalla legge n. 3/2012 all'OCC sono molteplici: dal **mediatore**, con riferimento all'attività finalizzata al raggiungimento dell'accordo con il creditore, all'**attestatore della veridicità dei dati aziendali**, ovvero al curatore nella liquidazione del patrimonio.

## RESPONSABILITÀ CIVILE OCC

### RESPONSABILITÀ

L'incarico viene conferito all'OCC, quindi su quest'ultimo ricade la responsabilità contrattuale nei confronti del debitore.

Art. 10 d.m. n. 202/2014 riecheggia l'art. 9 della legge n. 1/2012 per il mandato professionale.

Responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Es. la responsabilità per i danni subiti dai creditori a seguito dell'esecuzione dell'accordo sulla base di relazioni contenenti dichiarazioni false e infedeli.

L'OCC infatti è obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa (massimale non inferiore a 1ml) per la copertura di eventuali danni derivanti dalla gestione della crisi da sovraindebitamento.

Principio della **personalità** della prestazione svolta dal gestore (art. 11 d.m. n. 202/2014)

Si consiglia l'estensione polizza assicurativa già stipulata dal professionista (ai sensi dell'art. 3 co. 5, d.l. n. 138/2011) alla copertura di eventuali danni derivanti dalle funzioni svolte nell'ambito dei procedimenti della legge n. 3/2012.

Il gestore deve svolgere l'incarico secondo i canoni di correttezza ex art. 1176 c.c. (responsabilità del professionista intellettuale) che richiede al professionista una diligenza c.d. qualificata in quanto commisurata alla natura dell'attività dallo stesso esercitata.

Nel procedimento di liquidazione il gestore ha compiti di conservazione e custodia del patrimonio responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Inoltre, il gestore iscritto ad un Albo professionale, se ricorrono i presupposti soggiace alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di riferimento.

### Apparato sanzionatorio specifico per il gestore

L' Organismo e il gestore non esercitano pubbliche funzioni secondo le regole del diritto pubblico né esplicano attività riconducibili alle modalità di formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

Si esclude la ricorrenza di possibili imputazioni per reati di falso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Art. 16 legge n. 3/2012: ipotesi di reato proprio a carico dell'OCC o del professionista f.f.

- Falsità documentale consistente nell'aver **reso false attestazioni** in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, in ordine alla fattibilità del piano ovvero alle relazioni particolareggiate.
- Omissione o rifiuto di un atto dell'Ufficio che abbia creato un danno ai creditori.

**Sanzioni:** reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

### **Apparato sanzionatorio specifico per il debitore.**

L'art. 16, co. 2, legge n. 3/2012 elenca una serie di atti in frode ai creditori (dissimulazione dell'attivo, aumento o diminuzione del passivo, contraffazione o alterazione dei documenti) che sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.